

15 2022



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice designato,

vista la proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. n. 3/12 presentata da “[redacted] ONLUS” (Associazione per il [redacted] avente personalità giuridica, con sede in Milano, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Casucci, con l’ausilio dei dott.ri Patrizia Miranda e Renato Torsello, quali Gestori della Crisi;

ritenuto che la predetta proposta, in forza del regime transitorio di cui all’art. 390 cc.ii., continua ad essere regolata dalle disposizioni di cui alla l. n. 3 del 2012, in quanto depositata prima dell’entrata in vigore del citato codice;

ritenuta la propria competenza ex art. 9 comma 1 L. n. 3/12;

considerato che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 lett. a L. n. 3/12;

considerato che la ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle da sovraindebitamento;

rilevato che la ricorrente nell’anno 2019 formulava una domanda di ammissione ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento analoga a quella in esame, cui ha fatto seguito, in data 4 febbraio 2020, il provvedimento di fissazione dell’udienza di cui all’art. 10 della l. n. 3 del 2012 contenente il divieto di procedere esecutivamente sul patrimonio del debitore di cui alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo;

ritenuto che, ciò posto, non possa dirsi integrata la condizione di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, lettera b) della l. n. 3 del 2012, dal momento che deve escludersi che il debitore abbia profittato in concreto degli effetti del citato provvedimento inibitorio, posto che, come attestato dai Gestori della crisi nella relazione depositata il 16 settembre 2022, risulta accertato come *“sin dal 2019, e così a tutt’oggi, non siano state rilevate azioni esecutive individuali, né siano mai stati disposti sequestri conservativi, e tanto meno acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Non risultano infatti, essere stati incardinati Decreti Ingiuntivi ed Atti di Precetto nel periodo sospetto, fino alla data della presente relazione. Altresì non risulta l’esistenza di azioni finalizzate al recupero dei crediti iniziate successivamente alla scadenza del biennio dalla data di emissione del Provvedimento dell’allora G.D.”;*

ritenuto pertanto che non può dirsi che integrata la condizione di cui al citato art. 7, comma 2, lettera b), dal momento che gli effetti protettivi (*automatic stay*) riconducibili al provvedimento di apertura del febbraio 2022 non si sono prodotti nella sfera giuridica di alcun creditore; tale interpretazione restrittiva della condizione ostativa all’accesso alla procedura appare da preferire anche alla luce delle nuove disposizioni del



codice della crisi, che impediscono l'accesso ad una nuova procedura di sovraindebitamento esclusivamente quando il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione;

considerato che la proposta della ONLUS - che indica un passivo così composto all'esito delle verifiche svolte dai Gestori:

PASSIVO	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
Compenso legale e advisor Procedura	10.000,00		
Compenso OCC	22.500,00		
Totale prededuzione	32.500,00		
Agenzia Entrate Riscossioni		513.079,15	57.710,36
Comune di Milano		66.970,86	
INAIL		1.602,00	
INPS		187.204,14	
Regione Lombardia		10.207,71	
Registro		618,00	
Totale debiti tributari, erariali e previdenziali		779.681,86	57.710,36
ALER Azienda Lombarda Edilizia			17.405,80
Autogas Nord Lombardia			3.807,80
Idro G. Gavazzeni			20.050,00
Soc. Editoriale Vita			7.450,00
Cantarella Maria			1.830,00
V & K Srl			8.300,00
Vodafone Italia Spa			1.594,73
TOTALE DEBITI	32.500,00	779.681,86	118.148,69

prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione di un attivo pari ad € 360.000,00= in 5 anni, in grado di assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili, pari ad € 32.500,00=, la degradazione al chirografo degli importi dovuti al privilegio all'Erario (ed agli altri Enti titolari di cause di prelazione), sul presupposto che tali crediti non verrebbero soddisfatti in misura superiore in caso di liquidazione del patrimonio e lo stralcio al 100% delle sanzioni, interessi, accessori, spese di notifica, in analogia con quanto proposto con le ultime manovre fiscali delle rottamazioni; il piano prevede, inoltre, una suddivisione dei creditori in due classi ed un fondo rischi di € 28.112,65, per assorbire eventuali riclassificazioni del passivo che assorbano maggiori risorse;

rilevato che, più dettagliatamente, l'importo del passivo risultante all'esito delle rettifiche operate dal piano è di euro 589.692,00, con la ripartizione dei creditori nelle seguenti due classi:

a) Prima classe: Erario ed Enti privilegiati declassati al chirografo;

b) Seconda classe: Fornitori;

e con prevedendo le seguenti percentuali di soddisfacimento delle predette classi proposte:



CREDITORI	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DEBITO	%	PAGAMENTO
Ag. Entrate Riscossione	Tributi	I classe	€ 262.651,17	52%	€ 136.578,61
ALER Az. Lomb. Edilizia	Fornitori	II classe	€ 17.405,80	40%	€ 6.962,32
Autogas Nord Spa	Fornitori	II classe	€ 3.807,80	40%	€ 1.523,12
Cantarella Maria	Fornitori	II classe	€ 1.830,00	40%	€ 732,00
Comune Milano	Tributi	I classe	€ 3.324,43	52%	€ 1.728,70
Comune Milano	Tributi	I classe	€ 63.646,43	52%	€ 33.096,14
IDROG di Gavezzani	Fornitori	II classe	€ 20.050,00	40%	€ 8.020,00
INAIL	Tributi	I classe	€ 1.602,00	52%	€ 833,04
INPS	Contributi	I classe	€ 187.204,14	52%	€ 97.346,15
Regione Lombardia	Tributi	I classe	€ 10.207,71	52%	€ 5.308,01
Registro	Tributi	I classe	€ 618,00	52%	€ 321,36
Soc. Editoriale Vita	Fornitori	II classe	€ 7.450,00	40%	€ 2.980,00
V & K Srl	Fornitori	II classe	€ 8.300,00	40%	€ 3.320,00
Vodafone Italia Spa	Fornitori	II classe	€ 1.594,73	40%	€ 637,89
TOTALE DEBITI			€ 589.692,21		€ 299.387,35

rilevato pertanto che la proposta di accordo risulta così sinteticamente rappresentata dalla parte ricorrente:

CLASSI	IMPORTO	% PROPOSTA	CAPITALE RIPARTITO	CAPITALE RESIDUO
Prededuzione	€ 32.500,00	100%	€ 32.500,00	€ 327.500,00
I Classe	€ 529.253,88	52%	€ 275.212,02	€ 52.287,98
II Classe	€ 60.483,33	40%	€ 24.175,33	€ 28.112,65
Fondo rischi			€ 28.112,65	
TOTALE	€ 622.192,21		€ 360.000,00	

considerato che a tale rappresentazione è preferibile quella indicata dai Gestori della crisi nella propria relazione particolareggiata, in quanto specifica gli importi che hanno subito inizialmente la degradazione al chirografo, per poi subire una falciatura integrale al pari di un cram down - importi interamente riferibili al creditore erariale e collocati in una terza classe alla quale è proposta una percentuale di soddisfazione pari a 0:



CLASSI	IMPORTO	% PROPOSTA	CAPITALE RIPARTITO	CAPITALE RESIDUO
Prededuzione	€ 32.500,00	100%	€ 32.500,00	€ 327.500,00
I Classe	€ 529.253,88	52%	€ 275.212,02	€ 52.287,98
II Classe	€ 60.483,33	40%	€ 24.175,33	€ 28.112,65
III Classe	€ 308.138,34	0%	€ 0,00	€ 28.112,65
Fondo rischi			€ 28.112,65	
TOTALE	€ 930.375,55		€ 360.000,00	

rilevato che l'attivo messo a disposizione dei creditori, pari a complessivi euro 360.000,00, deriva da:

- 1) l'importo di € 250.000,00=, che sarà corrisposto in 5 anni, da parte del terzo Consorzio SIR – Società cooperativa sociale, per usufruire in subconcessione della Cascina Bellaria (data in concessione dal Comune di Milano ad [] ONLUS sino al 2039), come da contratto già sottoscritto tra le Parti il 16/12/2021, che entrerà in vigore solo con l'omologa della proposta presentata dall'Associazione (la prima rata di € 25.000,00= è già stata bonificata sul conto corrente intestato ad [] ONLUS in data 13/04/2022);
- 2) l'importo di € 40.000,00=, che sarà corrisposto in 3 anni, da parte dell'Associazione Arca di Noè per l'acquisto di beni specifici per i quali [] ONLUS ha già sottoscritto un contratto di cessione nel luglio 2021 (il 20% di tale somma è già stato bonificato sul conto corrente intestato alla parte venditrice in data 20/12/2021);
- 3) l'importo di € 60.000,00=, che sarà corrisposto in 5 anni, da parte dell'Associazione sportiva [] Sport Factory, per la gestione dei campi sportivi dati in concessione dal Comune di Milano ad [] ONLUS, come da contratto già sottoscritto tra le Parti in data 01/06/2021;
- 4) l'importo di € 10.000,00= messo a disposizione della Procedura dai Membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che verrà versato in cinque anni.

ritenuto che il principio di competitività conforma tutto il sistema delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle in materia di sovraindebitamento (v. art. 81 cc.ii.), dovendosi pertanto ritenere applicabili anche alla procedura in esame i principi di cui all'art. 91 cc.ii. (già art. 163-bis l.f.);

considerato che essendo la proposta di accordo caratterizzata dalle offerte di cessione in favore di un soggetto già individuato e verso un corrispettivo in denaro, sinteticamente descritte ai punti 1), 2) e 3), si che risulta necessario procedere all'apertura di una procedura competitiva; in proposito questo Giudice richiamando l'orientamento di questa Sezione reputa nel caso in esame di dover preventivamente sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati ad acquisire in gestione gli impianti sportivi di cui al punto 3), a divenire cessionari della concessione di cui al punto 1) e ad acquistare i beni strumentali di cui al punto 2), riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto;

ritenuto che ai fini di cui al punto che precede, i Gestori della crisi dovranno predisporre l'invito a manifestare interesse alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) assicurando la comparabilità delle offerte;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha verificato la sussistenza della documentazione di cui all'art. 9 comma 2 L.F.;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha attestato la fattibilità della proposta e la convenienza della stessa rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria;

ritenuto che le proposte soddisfino i requisiti di sostanza e di forma previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/12;

fissa

udienza dinanzi a sé ai sensi dell'art. 10 L. n. 3/12 per il giorno **16 dicembre 2022, ore 10**, disponendo che la stessa si svolga con modalità da remoto, con accesso della parte, dei creditori e dell'OCC esclusivamente mediante il seguente collegamento ipertestuale

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNIMGYxYzQtNzM3ZS00NDVklWI4OWUtZTI2YTU5YzU3YmZj%40thread.v2)

[join/19%3ameeting_MWNIMGYxYzQtNzM3ZS00NDVklWI4OWUtZTI2YTU5YzU3YmZj%40thread.v2](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNIMGYxYzQtNzM3ZS00NDVklWI4OWUtZTI2YTU5YzU3YmZj%40thread.v2)



[/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](#)

ordina

la comunicazione, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, ai creditori, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto entro e non oltre il **16 novembre 2022**, con espresso avvertimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della l. n. 3 del 2012;

dispone

a cura dell'OCC:

- la **pubblicazione** della proposta e del presente decreto sul sito del tribunale di Milano

www.tribunale.milano.it;

dispone

che i Gestori della crisi provvedano a pubblicare per almeno 30 giorni, tramite inserimento sul Portale delle vendite pubbliche e su due siti internet specializzati a scelta dei Gestori gli inviti a manifestare interesse a ciascuna delle operazioni di cessione e di acquisto di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) della motivazione, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse. I Gestori della crisi sottopongono a questo G.D, entro giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento e ai fini della successiva pubblicazione, gli inviti predisposti, nel rispetto del principio della comparabilità delle offerte, con la precisazione dei siti internet specializzati individuati. I medesimi Gestori scaduto il termine di trenta giorni fissato per la pubblicità relazionano al giudice designato, anche ai fini della eventuale emissione dei provvedimenti di apertura della procedura competitiva; tale relazione è comunicata dagli stessi Gestori ai creditori prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3 del 2012;

dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta;

manda

la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto:
alle parti proponenti
ai Gestori della crisi per gli adempimenti di competenza.

Milano, 26 settembre 2022

Il Giudice designato

Dott. Carmelo Barbieri

